Corte di Giustizia Europea sez. X, C-341/15, 20/07/2016

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâ??interpretaziorne dellâ??articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dellâ??organizzazione dellâ??orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
- 2 Tale domanda Ã" stata presentata nellâ??ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. (omissis) e, dallâ??altro, la Magistratsdirektion der Stadt Wien â?? Personalstelle Wiener Stadtwerke (direzione dellâ??amministrazione comunale della città di Vienna â?? ufficio del personale dei servizi tecnici della citt\(\tilde{A} \) di Vienna, Austria), suo datore di lavoro, in merito allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dallâ??interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro.

Contesto normativo pedia.it

Diritto dellâ??Unione

Direttiva 2003/88

- 3 Lâ??articolo 7 della direttiva 2003/88, rubricato «Ferie annuali», Ã" così redatto:
- «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
- 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non puÃ² essere sostituito da unâ??indennitÃ finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

Diritto austriaco

- 4 La direttiva 2003/88 A" stata recepita nel diritto austriaco e, piA¹ in particolare, per quanto riguarda i dipendenti pubblici della cittA di Vienna, dalla??articolo 41a del Gesetz Ober das Besoldungsrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien â?? Besoldungsordnung 1994 (legge relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della capitale federale Vienna, Norme sulla retribuzione 1994), come modificata nel 2014 (in prosieguo: la «BO»):
- «(1) A meno che non sia immediatamente riassunto in un altro servizio della città di Vienna, il dipendente pubblico ha diritto, quando lascia il servizio o quando il suo rapporto di lavoro cessa, a unâ??indennità sostitutiva per la parte delle ferie annuali di cui non ha ancora goduto (indennitÃ

[finanziaria per ferie annuali retribuite non godute)). Ha diritto a tale indennità soltanto nei limiti in cui egli non abbia, per fatto proprio, usufruito di tutte le proprie ferie annuali.

- (2) Il dipendente pubblico Ã" responsabile per non aver usufruito di tutte le ferie annuali in particolare quando lascia il servizio
- 1. in caso di licenziamento (â?!) qualora sia licenziato per colpa;
- 2. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, conformemente allâ??articolo 33, paragrafo 1 [assenza ingiustificata], allâ??articolo 73 [dimissioni] o allâ??articolo 74 [revoca] [del Gesetz Ober das Dienstrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien â?? Dienstordnung 1994 (legge sullo statuto dei dipendenti pubblici della capitale federale Vienna â?? Norme sui servizi 1994) (in prosieguo: la «DO»)], o
- 3. in caso di ammissione al beneficio della pensione su sua richiesta in applicazione della??articolo 68b, paragrafo 1, punto 1), della??articolo 68c, paragrafo 1, o della??articolo 115i della [DO].
- (3) Lâ??indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] Ã" calcolata separatamente per ogni anno civile per il quale le ferie annuali non sono state godute e non si sono prescritte.
- (4) Il dipendente pubblico ha diritto a unâ??indennità [finanziaria per ferie annuali non godute] per il saldo dei suoi diritti rimborsabili restante dopo sottrazione dei giorni effettivamente utilizzati durante tale anno civile.

â?¦))).

- **5** Lâ??articolo 68c, paragrafo 1, della DO prevede che un dipendente che abbia raggiunto i 60 anni di età possa, su propria richiesta, essere collocato a riposo qualora il suo pensionamento sia compatibile con lâ??interesse del servizio.
- **6** Conformemente allâ??articolo 68b, paragrafo 1, della DO, il dipendente pubblico che ne faccia domanda deve essere collocato a riposo:
- «(1) qualora abbia maturato una carriera di una durata di 540 mesi imputabili (â?|)
- (2) qualora il dipendente pubblico sia inabile al lavoro a causa di unâ??incapacità di lavoro ai sensi dellâ??articolo 68a, paragrafo 2, della DO(â?¦)».
- **7** Lâ??articolo 115i, paragrafo 1, della DO prevede che il dipendente pubblico che ne ha fatto domanda debba essere collocato a riposo se ha raggiunto unâ??età compresa tra 720 e 776 mesi

e se ha maturato, prima del pensionamento, un numero sufficiente di periodi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione di anzianit \tilde{A} .

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- **8** Il sig. Maschek, nato il 17 gennaio 1949, era un dipendente pubblico della città di Vienna dal 3 gennaio 1978.
- **9** Tra il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012, data del suo pensionamento, non si Ã" presentato sul posto di lavoro.
- **10** Il giudice del rinvio riferisce che dal fascicolo amministrativo del sig. (*omissis*) emerge che il suo datore di lavoro ha annotato nei propri registri, come assenza per malattia, solo il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010.
- 11 Il datore di lavoro del sig. (*omissis*) non si sarebbe opposto alle altre assenze di questâ??ultimo, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012, poiché aveva concluso con il medesimo due convenzioni vertenti su tali assenze e sulle loro conseguenze.
- 12 La prima convenzione, conclusa il 20 ottobre 2010, Ã" redatta come segue:

«1. Osservazioni generali

La situazione non consente in alcun caso alla città di Vienna di continuare a utilizzare i servizi del sig. (*omissis*) in qualità di capo unità oltre il periodo precisato di seguito.

Tenuto conto del pensionamento del sig. (*omissis*) previsto per il 1° ottobre 2011, la città di Vienna ha concordato con il medesimo le seguenti disposizioni:

2. Domanda di pensionamento in data 1° ottobre 2011

Il sig. (*omissis*) presenter \tilde{A} entro la fine dellâ??anno una domanda scritta di pensionamento a decorrere dal $1\hat{A}^{\circ}$ ottobre 2011.

3. Funzioni di capo unitÃ

Per garantire una transizione agevole, il sig. (*omissis*) manterrà le funzioni di capo unità fino al 31 dicembre 2010. Fino a tale data, si awarrà delle sue ferie annuali per 5 o 6 settimane. La ripartizione delle ferie sarà effettuata prima della fine di ottobre, conformemente alle Wiener Linien.

 $111 \hat{A}^\circ$ gennaio 2011, il sig. (*omissis*) sar \tilde{A} svincolato dalle sue funzioni di capo unit \tilde{A} .

4. Rinuncia alla prestazione del servizio

A partire dal 1° gennaio 2011, la Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke rinuncia ai servizi del sig. (*omissis*), il quale manterrà il proprio stipendio».

13 La seconda convenzione, conclusa il 21 luglio 2011, che si sostituisce alla prima, \tilde{A} " redatta come segue:

« 1. Osservazioni generali

I firmatari della presente convenzione concordano che i servizi del sig. (omissis) nelle funzioni di capo unit \tilde{A} non possano pi \tilde{A}^1 essere utilizzati oltre il periodo precisato di seguito.

Tenuto conto del pensionamento del sig. (*omissis*) previsto il 1° luglio 2012, la città di Vienna ha con lui concordato le disposizioni seguenti:

2. Domanda di pensionamento in data 1° luglio 2012

Il sig. (*omissis*) presenterà una domanda scritta di pensionamento a decorrere dal 1° luglio 2012. La decisione di collocamento a riposo del sig. (*omissis*) gli sarà quindi rilasciata personalmente (â?!). Il sig. (omissis) dichiara per iscritto di non proporre ricorso avverso tale decisione.

3. Funzioni di capo unitÃ

Il sig. (*omissis*) ha esercitato le funzioni di capo unit \tilde{A} fino al 31 dicembre 2010. \tilde{A} ? stato svincolato da tale funzione a decorrere dal $1\hat{A}^{\circ}$ gennaio 2011.

4. Rinuncia alla prestazione del servizio

A partire dal $1\hat{A}^{\circ}$ gennaio 2011, la Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke, di concerto con la Wiener Linien GmbH & Co KG, rinuncia ai servizi del sig. (*omissis*), che manterr \tilde{A} il proprio stipendio (\hat{a} ?;).

(â?¦)

7. Condizione sospensiva

La presente convenzione Ã" sottoposta alla condizione sospensiva che la dichiarazione di rinuncia del 21 luglio 2011 sia pienamente produttiva di effetti giuridici e che il sig. (*omissis*) renda la dichiarazione, giuridicamente valida, di rinuncia a qualsiasi ricorso prevista dallâ??articolo 2 della presente convenzione».

- 14 Al momento della conclusione della seconda convenzione, il sig. (omissis) ha depositato altres $\tilde{A}\neg$ una domanda di pensionamento. Il suo datore di lavoro ha di conseguenza adottato, il 21 luglio 2011, una decisione con cui il sig. (omissis) \tilde{A} " stato collocato a riposo a decorrere dal $1\hat{A}^\circ$ luglio 2012, sul fondamento della??articolo 115i, paragrafo 1, della DO. La??interessato si \tilde{A} " allora vincolato a rinunciare a qualsiasi ricorso avverso tale decisione.
- **15** Secondo il giudice del rinvio, risulta pertanto accertato, da un lato, che dal 15 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2010, lâ??assenza del sig. (*omissis*) dal suo luogo di lavoro era giustificata per un congedo per malattia e, dallâ??altro, che dal 1 ° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, vale a dire fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro per collocamento a riposo, il sig. (*omissis*) era tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro a motivo dellâ??istruzione di servizio derivante dallâ??applicazione della seconda convenzione.
- **16** Il sig. (*omissis*) sostiene tuttavia di essersi ammalato poco prima del 30 giugno 2012. Ritiene, pertanto, di aver diritto allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e ha presentato domanda al riguardo al proprio datore di lavoro.
- **17** Con decisione del 1° luglio 2014 questâ??ultimo ha respinto la sua domanda, sulla base dellâ??articolo 41a, paragrafo 2, terzo comma, della BO.
- **18** Adito con ricorso proposto dal sig. (omissis) avverso tale decisione, il Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di Vienna) esprime, in primo luogo, dei dubbi in merito alla compatibilit della??articolo 41a, paragrafo 2, della BO con la??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
- **19** Infatti, lâ??articolo 41a, paragrafo 2, della BO priverebbe il dipendente «responsabile per non aver usufruito di tutte le proprie ferie annuali» del diritto a percepire unâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, in particolare, se Ã" collocato a riposo sul fondamento dellâ??articolo 115i, paragrafo 1, della DO, come nella controversia di cui al procedimento principale.
- **20** Pertanto, il giudice del rinvio ritiene, tenuto conto di una situazione come quella di cui al procedimento principale, che lâ??articolo 4la, paragrafo 2, della BO possa essere contrario alla giurisprudenza della Corte relativa allâ??articolo 7 della direttiva 2003/88, in quanto il dipendente pubblico che sia stato collocato a riposo su sua richiesta Ã" privato del diritto allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, anche qualora, poco prima del suo pensionamento, tale dipendente pubblico fosse malato e abbia pres,entato un certificato medico al riguardo.
- **21** In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni alle quali Ã" subordinata la concessione dellâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a un lavoratore che, come nel procedimento principale, non abbia potuto, a causa di una malattia, usufruire delle

proprie ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro. Esso ritiene, in particolare, che la concessione di tale indennit della dovrebbe essere subordinata al fatto che un simile lavoratore debba informare il proprio datore di lavoro della sua malattia in tempo utile e fornirgli un certificato medico che giustifichi questa??ultima.

- 22 In terzo luogo, qualora la Corte giudichi che lâ??articolo 4la, paragrafi 1 e 2, della BO Ã" contrario al diritto dellâ??Unione, il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale, in applicazione dellâ??articolo 7 della direttiva 2003/88, debba prevedere a favore dei lavoratori esclusi dal beneficio dellâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute delle modalità di esercizio del diritto in questione più favorevoli a quelle previste dalla summenzionata direttiva, in particolare per quanto riguarda lâ??importo dellâ??indennità che deve essere concessa a detti lavoratori.
- 23 Alla luce di quanto sopra, il Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se sia compatibile con lâ??articolo 7 della direttiva 2003/88/CE una disposizione nazionale, come quella di cui allâ??articolo 41a, paragrafo 2, [della BO], che in linea di principio non riconosce alcun diritto allâ??indennità [finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute] ai sensi di detto articolo 7 della direttiva 2003/88 ad un lavoratore che, su propria richiesta, ponga fine al rapporto di lavoro in un determinato momento.

In caso di risposta negativa, [se sia compatibile con lâ??articolo 7 della direttiva 2003/88) una disposizione nazionale in base alla quale il lavoratore che ponga fine su propria richiesta a un rapporto di lavoro deve compiere ogni sforzo al fine di usufruire delle ferie non ancora godute prima della cessazione del suddetto rapporto e secondo cui, in caso di conclusione del rapporto di lavoro su richiesta del lavoratore, a questi spetta il diritto all'[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] solo quando lo stesso, anche richiedendo di beneficiare delle ferie a decorrere dalla data della domanda di cessazione del rapporto stesso, non sarebbe stato in grado di usufruire di ferie nella misura corrispondente a quella su cui si fonda la domanda di indennità .

2) Se si debba ritenere che il diritto allâ??indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] sussista solo quando il lavoratore che, a causa di unâ??inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessa zio ne del suo rapporto di lavoro, [da un lato,] ha informato il proprio datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e [dallâ??altro,] ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).

In caso di risposta negativa, se sia compatibile con lâ??articolo 7 della direttiva 2003/88 una disposizione nazionale in base alla quale il diritto all'[indennità finanziaria per ferie annuali

retribuite non godute) sussiste solo quando il lavoratore che, a causa di unâ??inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, [da un lato,] ha informato il suo datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e [,dallâ??altro,] ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).

3) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dellâ??Unione europea (v. sentenze del 18 marzo 2004, Merino Gomez, C-342/01, EU:C:2004:160, punto 31; del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punti 47-50, e del 3 maggio 2012, Neidel, EU:C:2012:263, C-337 /10, punto 37), gli Stati membri possono riconoscere per legge al lavoratore un diritto alle ferie o a un'[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute) più ampio rispetto al diritto minimo garantito dallâ??articolo 7 della direttiva 2003/88. I diritti riconosciuti da questâ??ultima disposizione producono inoltre effetti diretti (v. sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punti da 34 a 36, e del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 28).

Se, alla luce di una siffatta interpretazione dellâ??articolo 7 della direttiva 2003/88, la concessione da parte del legislatore nazionale a una determinata categoria di persone di un diritto a un'[indennit \tilde{A} finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] notevolmente pi \tilde{A}^1 ampio rispetto a quanto previsto dalla suddetta disposizione della direttiva comporti, in ragione degli effetti diretti spiegati dallâ??articolo succitato, che anche alle persone cui la legge nazionale ha negato \hat{a} ?? in violazione [di tale] direttiva \hat{a} ?? il diritto a una [indennit \tilde{A} finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] debba essere riconosciuto un tale diritto nella misura \hat{a} ?? notevolmente pi \tilde{A}^1 estesa rispetto a quanto previsto dalla disposizione di cui trattasi (di tale] direttiva \hat{a} ?? accordata dalla disciplina nazionale alle sole persone beneficiarie della disposizione in parola \hat{A} ».

Sulle questioni pregiudiziali

24 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore che, a seguito della sua domanda di pensionamento, ha posto fine al suo rapporto di lavoro e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione di tale rapporto di lavoro. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede se la normativa nazionale debba prevedere, in applicazione dellâ??articolo 7 della direttiva 2003/88, a favore di un lavoratore che, in violazione di tale disposizione, non ha diritto a unâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, delle modalità di esercizio di tale diritto più favorevoli di

quelle che risultano dalla direttiva 2003/88, in particolare per quanto riguarda lâ??importo dellâ??indennit \tilde{A} che deve essergli concessa.

- 25 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre in primo luogo rammentare che, come emerge dalla stessa formulazione dellâ??articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, disposizione alla quale tale direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite, che, secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dellâ??Unione, Ã" dunque conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 54, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 28).
- **26** Quando Ã" cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non Ã" più possibile, lâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a unâ??indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilitÃ, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria (v. sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 56; del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 29, nonché del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 17).
- **27** Occorre altresì rilevare che lâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a unâ??indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dallâ??altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto Ã" cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 23).
- 28 Ne consegue, conformemente allâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a unâ??indennità finamiaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine Ã" privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro Ã" cessato.
- **29** Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, unâ??indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.
- **30** Alla luce di quanto precede, si deve constatare che lâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a unâ??indennità finanziaria per ferie

annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro \tilde{A} " cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non \tilde{A} " stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.

- **31** Per quanto riguarda, in secondo luogo, una situazione come quella di cui al procedimento principale, occorre rammentare che lâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata ne·ssunâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per lâ??intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 62, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C-337 /10, EU:C:2012:263, punto 30).
- **32** Di conseguenza, lâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a unâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per malattia (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 32).
- **33** Ne consegue che, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, durante il quale Ã" accertato che il sig. Maschek era in congedo per malattia e che egli non ha potuto, per tale motivo, usufruire, durante tale periodo, delle ferie annuali retribuite che aveva maturato, questâ??ultimo ha diritto, conformemente allâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
- **34** Inoltre, si deve rammentare che, secondo giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dallâ??articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalitÃ, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto allâ??esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dallâ??altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 25, nonché del 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, punto 31).
- 35 Ciò premesso, e al fine di assicurare lâ??effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, si deve constatare che un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato che precedeva il suo pensionamento, non ha diritto allâ??indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia.
- **36** Pertanto, spetta al giudice del rinvio stabilire se, conformemente alla seconda convenzione conclusa tra il sig. (*omissis*) e il suo datore di lavoro, in data 21 luglio 2011, come riprodotta al

punto 13 della presente sentenza, il sig. (omissis) fosse effettivamente tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante il periodo compreso tra il $1\hat{A}^{\circ}$ gennaio 2011 e il 30 giugno 2012, e se continuasse a percepire il proprio stipendio. In caso affermativo, il sig. (omissis) non avr \tilde{A} diritto alla??indennit \tilde{A} finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire durante tale periodo.

- **37** Se, invece, durante tale medesimo periodo, il sig. (*omissis*) non ha potuto usufruire delle ferie annuali retribuite a causa di una malattia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, questâ??ultimo avrà diritto, conformemente allâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
- 38 Per quanto concerne, in terzo luogo, la questione se, in applicazione dellâ??articolo 7 della direttiva 2003/88, la normativa nazionale debba prevedere, a favore di un lavoratore che, in violazione di tale disposizione, non ha diritto a unâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, delle modalità di esercizio di tale diritto più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva 2003/88, in particolare per quanto riguarda lâ??importo dellâ??indennità che deve essergli concessa, occorre rammentare che, benché la direttiva 2003/88 intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dellâ??orario di lavoro che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono, conformemente allâ??articolo 15 di tale direttiva, della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori. Pertanto, la direttiva 2003/88 non osta a disposizioni nazionali che prevedano ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dallâ??articolo 7 di tale direttiva, attribuito secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale (v., in particolare, sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 47, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C-337 /10, EU:C:2012:263, punti 34 e 35).
- 39 Di conseguenza, spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie annuali retribuite supplementari che si aggiungono alle ferie annuali minime di quattro settimane previste dallà??articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto a unâ??indennità finanziaria corrispondente a tale periodo suppllementare. Spetta, dallà??altro lato, agli Stati membri determinare le condizioni di tale concessione (v. sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 36).
- **40** Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio dichiarando che lâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:

â?? esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;

â?? un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;

â?? un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;

â?? spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dallâ??articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto allâ??indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dallâ??altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.

Sulle spese

41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Lâ??articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dellâ??organizzazione dellâ??orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:

â?? esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;

â?? un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;

â?? un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in tona di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto allâ??indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;

â?? spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dallâ??articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto allâ??indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dallâ??altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.

Firme

Campi meta

Massima:

Giurispedia.it Anche in caso di dimissioni, il dipendente ha diritto a un \hat{a} ??indennit $ilde{A}$ per le ferie che non ha potuto godere, anche se a causa di malattia, ma non per i periodi in cui, per accordo col datore, non era tenuto alla prestazione.

Supporto Alla Lettura:

FERIE

Al lavoratore Ã" riconosciuto il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite al fine di consentirgli il recupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative personale e familiari. La durata minima delle ferie Ã" fissata in quattro settimane, i contratti collettivi possono estendere tale periodo, ma non ridurlo. Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche se questo dura meno di un anno o Ã" in prova; vengono godute nel tempo che lâ??imprenditore stabilisce, informandone preventivamente il lavoratore. Tuttavia il datore di lavoro deve tenere conto delle esigenze della??impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, realizzando un equo contemperamento. Salvo diversa previsione le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dellâ??anno di maturazione delle stesse e, nel caso di impossibilitÃ, per il residuo nei 18 mesi successivi a tale anno, il periodo delle ferie deve essere possibilmente continuativo, in considerazione delle finalitA della??istituto. Se le ferie maturate non vengono godute nel periodo prescritto dalla legge o dal contratto collettivo e non \tilde{A} " pi \tilde{A}^1 possibile neppure lâ??adempimento tardivo (ad esempio perché Ã" cessato il rapporto di lavoro), spetta la retribuzione corrispondente (c.d. indennità di ferie non godute).